

guisce Priorato, Baliaggio, ò Comenda in virtù d' aspettatiua. *Stat. 13. Comen.* Bolla di Cancellaria deue spedire frà vn mese chi è pro- uisto di Comende, ò dignità sotto pena di pagare scudi venticinque. *Ord. S. Cancell.*

C A B R E I.

CAbrei, ò siano Riconoscenze, e libelli censuali, deuno rinouarli i Comendatori secondo l'vso del paese. *Stat. 21. Com., & ogni venticinque anni, eccetto se per legitima causa non hanno potuto rinouarli. Stat. 23. Com.,* E più deuno far constare d' hauerli rinouati. *Ord. 22. Com.* Tutti sono obligati à rinouarli sotto pena di nullità de loro miglioramenti. *Stat. 21., & ord. 21., 22. Com.* E più i Priori, e Bagliui sotto pena di pagar doppie responzioni. *Ord. 25. Com.* Non rinouandoli i Capellani, e seruenti, il Capitolo Prouinciale li fa rinouare à loro spese coi frutti delle loro Comende. *Ord. 26. Com.* Se il termine dei venticinque anni spira nel tempo dei miglioramenti, questi non ponno approuarsi, se i loro Commissarij non fanno fede d' hauer veduto fatto diligente il Cabreo; Del quale deue il Comendatore consegnar copia autentica nell' Archiuio del Priorato, ò negli atti del Capitolo Prouinciale; E far constare di detta consegna nel processo de miglioramēti non sono spirati i venticinque anni. Deue il Comendatore prouar nel processo dei miglioramenti, che la copia sudetta è nell' Archiuio del Priorato, ò negli atti del Capitolo Prouinciale; E se non v'è, deue à proprie spese farla fare, e consegnarla, e far constare della consegna nel Processo dei miglioramenti. *Mà se la detta copia da alcun predecessore fù consegnata, basterà al moderno Comendatore far constare di tal consegna nel processo dei miglioramenti. Ord. 22. Com.*

Il Cabreo fatto nelle Comende della lingua d' Italia deue presentarsi nel Capitolo Prouinciale, e confrontarsi da due Commissarij coi vecchi; E trouatosi ben fatto, e dai medesimi fattane relatione al Capitolo si ripone nell' Archiuio Priorale, e se ne dà fede al Comendatore. *Vedi conf. 29. Luglio 1681.*

CANCELLARIA.

Ordinationi di Cancellaria restano alla dispositione del Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 1. Canc.* Negli atti di Cancellaria, & altri

Et altri Tribunali della Religione non si dà titolo di Signore ad alcuno. *Ord. 3. canc.* Contro i Registri di Cancellaria non si ammettono proue, se non in caso di proposta falsità: E l'opponente deue sottoporsi alla pena del Taglione. *Ord. 9. conf.* In Cancellaria de- uono riporsi i libri delle visite Generali. *Ord. 2. visit.* Libro, ò sia registro di stato introdotto in Cancellaria si approua. *Ord. 2. cancell.* Libro, ò sia Registro delle Sentenze d' altri Tribunali importanti alla Religione. *Ord. 11. cancell.* Libri di Cancellaria non si deuno maneggiare, se non da persona à ciò deputata, e diritti, che per questo si pagano. *Ord. 9. cancell.* Scriuani di Cancellaria sono esenti dalle guardie, dal seruitio Diuino, e da ogni altro peso. *Ord. 6. cancell., & ord. 88. Tesor.* Scriuani, e diritti di Cancellaria ponno aumentarfi dal Gran Maestro. *Ord. 5. cancell.*

CANONICA.

Canonica ordinata nel Capitolo 1612., e confermata nel Capitolo 1631. nella quale douessero entrare tutt' i Capellani Conuen- tuali, Sacerdoti, Diaconi, Subdiaconi, e Chierici, eccetto i Capellani impiegati in officij pubblici della Religione, e Tesoro, e seruitio del Gran Maestro, e due Camerate del Vescouo, e due del Prior della Chiesa, habitanti però nelle Case d' essi Monasteri. *Ord. 1. regol.*

CAPITANI.

Capitano dell' Esercito terrestre deu' essere della lingua d' Aluernia; e dell' Armata marittima della lingua d' Italia, se in esse si troua alcuno capace, altrimenti se n' elegge vn' altro per quella volta, senza pregiudicio di quelle lingue *Stat. 16. elett.*

Capitani di Galera deuno hauere dieci anni d' antianità, venticinque anni d' età, e trè carauane, eccetto li Alemanni. *Ord. 8. Galer.* Deuno esser obbediti dal Rè, Cercamare, e da tutti i Religiosi, e Nouitij, come Officiali maggiori. *Ord. 18. 53. Galer.* Procedono secondo la loro antianità; benche alcuno di loro sia Luogotenente di Piliero. *Conf. 5. Giugno 1553.* E ciò nel nauigare, come nel pigliar le poste. *Ord. 58. 59. Galer.* Loro obligo di trasferirsi alla Capitana, dato fondo. *Ord. 61. Galer.* Non ponno fuori del porto salutar con Artiglieria senza licenza del Generale. *Ord. 60. Galer.* Ponno ritener per la poppa qualsiuoglia Fratello, eccetto il Rè, e Cercamare. *Ord. 45. Galer.*

Galer. Deuono imbarcar le robbe del Tesoriero. *Ord. 92. Galer.* Deuono procedere cōtro coloro, che fanno rumore in Galera. *Ord. 22. Galer.* Deuono far la pianta gionti in Conuento de i Caruanisti, che sono sbarcati in luoghi dishabitati, ò spiaggie: E son creduti senz' altra proua. *Ord. 55. Galer.* E che hanno giuocato à giuochi proibiti. *Ord. 96. Galer.* Deuono mandar la lista al Gran Maestro dei Caruanisti, e degli huomini di Capo, che sono restati in terra. *Ord. 36. Galer.* Deuono dare alle genti pan fresco nei porti. *Ord. 82. Galer.* Non ponno licenziare alcuno dal soldo, se non trè mesi auanti di finire il loro carico. E deuono consegnare al Successore altrettanti buonauoglie, quanti gli furono consegnati. *Ord. 89. Galer.* Non ponno dar alle genti sopra il loro soldo. *Ord. 72. Galer.* Deuono riceuere, e poi consegnare al Successore ogni cosa per inuentario. *Ord. 69. Galer.* Non ponno fare spesa straordinaria, se non con interuento del Riueditore. *Ord. 73. Galer.* Morendo, ò mancando alcun Capitano di Galera, la comanda il Capitano della Capitana. *Ord. 66. Galer.* Morendo nel conflitto fino alla fine di esso, la comanda il Padrone, s' è Caualiere di giustitia, & altrimenti il Rè della Galera. *Ord. 14. Galer.* Priuileggio, che se gli concede, doppo hauer esercitato il carico due anni interi. *Ord. 3. 9. Galer.* Hauendo saldato prima i conti col Tesoriero. *Ord. 16. Galer.* E non essendo conuinti d' hauer esercitato mercantia. *Ord. 10. Galer.*

Capitano della Capitana gode le prerogatiue degl' altri Capitani. *Ord. 64. Galer.*

CAPITOLO GENERALE.

Capitolo generale è il Supremo Tribunale dell'Ordine nostro. *Stat. vlt. capit.* Instituito per la riforma dei costumi, per ordinar la regola del gouerno, e le cose concernenti la publica vtilità. *Stat. 1. capit.* Si celebra secondo i bisogni della Religione, e principalmente nel tempo stabilito nel Capitolo antecedente. *Ord. 1. capit.* Conspedirsene vn'anno auanti le citationi à tutti i Priorati. *Ord. 2. capit.* U' interuengono il Gran Maestro, e tutti gl' altri incorporati nel Consiglio, vn Procuratore de Fratelli per ogni lingua, & vn Procuratore dei Comendatori per ogni Priorato. *Vedi lib. de Capit. generali.* Obligo ch' hanno d' andarui tutti quelli, che sono incorporati nel Capitolo generale. *Stat. 3. capit.* loro Procuratori. *Stat. 6. capit.* I quali non ponno sostituire altri. *Stat. 7. capit.* Gl' assenti s' intendono hauer consentito à suoi Decreti. *Stat. 6. capit.*

C

Nei

Nei Capitoli generali si fanno i seguēti atti. Si ode la Messa dello Spirito Santo. *Stat. 1. capit.* Si deputano quattro Commissarij per riconoscere le Procure, e le Suppliche. *Stat. 1., & ord. 8. capit.* Ogni Capitolante fa la spropriatione in mano del Gran Maestro, egli presenta il suo Rollo: & il Marefciale lo Stendardo della Religione. *Stat. 1. capit.* E si eleggono i fedeci Capitolanti. *Stat. 1. 11., & ord. 6. 7. capit.*

I fedeci Capitolanti fanno i seguenti atti. Giurano di stabilir le cose utili al publico, e tutto il Capitolo compromette in essi. Giurano di tenere il segreto. E trattano delle Impositioni del regimento del Tesoro, della riforma de costumi, di nuoue Leggi, e degl' altri negotij concernenti lo stato publico. *Stat. 1. capit.* Ne ponno trattar d' altri negotij, se non sono loro rimessi dal Capitolo generale. *Stat. Gran Maestro Garzes, dopo l' Ord. 18. capit.* Non è lecito appellar dai Decreti dei fedeci Capitolanti, ò del Capitolo generale, eccetto in caso d' obrettione, ò subrettione. *Stat. ult. capit.* I fedeci Capitolanti deuono vsar modestia. *Stat. 12. capit.*

Capitolanti deuono hauere otto anni di residenza, eccetto gl' Alemani. *Stat. 5. capit.* E non esser debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tesor. Deuono portare il manto di punta Stat. 33. Chief.*

Capitolo generale dura quindici giorni utili. *Stat. 14. capit.* Mā può prorogarsi questo termine ad altri otto giorni utili. *Stat. Gran Maestro de Paula dopo l' ord. 19. capit.* E sogliono riseruarli i Consigli compiti di ritentione per conchiuder le cose, che nel Capitolo sono state proposte, e non risolte. *Stat. 14. capit.* Publicate dal Uice Cancelliere le cose stabilite da fedeci Capitolanti, si chiude il Capitolo. *Stat. 1. 2. capit.* Celebrandosi il Capitolo è vietato portar Armi in Palazzo, eccetto i compagni del Gran Maestro, e quelli, ai quali ne hà dato licenza. *Stat. 64. Proib.*

CAPITOLO PROVINCIALE.

Capitolo Prouinciale si celebra ogn' anno. *Ord. 10. capit.,* e dura dal primo di Maggio, fino à 24. Giugno. *Ord. 17. capit.* Si celebra ne luoghi della Religione, e non altroue. E nel fine del Capitolo si determina il luogo doue s' hauerà da tenere l' anno venturo. *Ord. 10. capit.* Oue si tiene in Castiglia, Alemagna, & Aluernia. *Ord. 10. 15. capit.* Nel Capitolo presiede il Priore, & in sua assenza il Luogotenente, ò il Comendatore più anziano. *Ord. 10. capit.*

I Ba-

I Bagliui precedono i Luogotenenti, se non sono della Gran Croce, & à nome loro si scriuono gl' atti del Capitolo. *Stat. 1. Prior., & ord. 11. capit.* Al Capitolo del loro Priorato son tenuti d' andare il Priore, i Bagliui, e Comendatori, che si trouano nella Prouincia sotto pena di pagar doppie risponsioni. *Stat. 15. capit.* Ponno votarui solo i Fratelli riceuti in Conuento. *Ord. 12. capit.* E di quel medemo Priorato. *Stat. 15. capit.* eccetto nelle lingue, che hanno i Priorati communi. *Conf. 3. Agosto 1663.* Purche sian professi: habbiano la triennal residenza Conuentuale, eccetto gl' Alemanni. *Ord. 20. capit.,* E non sian debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tes.* Si celebra in esso la Messa dello Spirito Santo, e si legge la Regola. *Stat. 18. capit.* Modestia che si deue in esso offeruare. *Stat. 17. capit.* I negotij si ballottano. *Stat. 16. 17. conf.* Deuono interuenirui almeno trè Fratelli riceuti in Conuento oltre il Capo. *Stat. 14. signif.* Le sue Sentenze si scriuono, si publicano, e si registrano dal Segretario *Stat. 25. conf.* Che sia Fratello dell' Ordine nostro, *Ord. 13. capit.*

CAPELLANI.

Capellani Conuentuali per esser riceuti oltre i requisiti generali, de quali *Ved. Riceuimento,* deuono esser nati da Padri honorati. Esser essercitati in officij liberali. Non hauer seruito in vile esercizio ad alcuno. Non hauer essi, ne i loro Padri colle proprie mani lauorato in arti mecaniche; Eccetto coloro, che in seruigio dell' Ordine si fussero segnalati. *Stat. 18., & ord. 13. riceu.* Deuono esser approvati quanto alle lettere, e canto dall' Assemblea coi trè quarti dei voti. *Ord. 42. riceu.* Sacerdoti, Diaconi, e Subdiaconi non ponno riceuerfi sino al prossimo Capitolo generale: mà solo Chierici sino al numero di vent' vno. Non minori di dieci anni, ne maggiori di quindici, dei quali siano sette Francesi, cinque Italiani, sei Spagnoli, e trè Alemanni. *Ord. 53. riceu.* Purche siano nati nei limiti della lingua, doue vogliono esser riceuti. *Ord. 45. riceu.* Non ponno promouerfi à gl' ordini Sacri, se non compito il vintesimo anno; E se non sono capaci del Sacerdotio, passano allo stato di seruenti. *Ord. 20. Chief.* Deuono instruirsi nelle lettere, e canto. *Stat. 24. Chief.,* E Confessarfi, e Comunicarfi, non ancora promossi al Sacerdotio tante volte l' anno, quante gl' altri Fratelli. *Stat. 5. Chief.*

Capellani d' obbedienza sono i Sacerdoti riceuti per seruitio delle Chiese delle Comende. *Stat. 2. 29. riceu.,*

Prouano i requisiti generali per esser riceuuti nella conformità che i Capellani Conuentuali, eccetto la legitimità, la quale non comprende i loro Aui, & Aue: poiche l'*Ordin.* 43. *riceu.* Che ricerca la legitimità degli Aui, & Aue de Capellani, tratta solo dei Capellani Conuentuali, e tale è l'osseruāza della Religione. Loro requisiti particolari sono: Non hauer essi esercitata arte meccanica. *Conf.* 6. *Nouembre* 1642. Esser Sacerdoti. *Ord.* 44. *riceu.* Hauer la congrua. *Stat.* 30. *riceu.* Esser vacato il luogo della Capellania. *Ord.* 46. *riceu.* Mà per il Regno di Napoli è necessaria anco la licenza del Consiglio. *Conf.* 14. *Marzo* 1642. *ab Incarnat.* Si riceuono approuati dal Capitolo. *Stat.* 30. *riceu.*, E dal loro Ordinario *de moribus, & vita.* *Ord.* 44. *riceu.* Dei riceuuti deue farsi matricola. *Stat.* 31. *riceu.* S' ammettono subito riceuuti alla professione, eccetto gl' Italiani, che son tenuti ad vn anno di nouitiato. *Ord.* 44. *riceu.* Il loro spoglio appartiene al Comendatore. *Stat.* 30. *Tesoro*, E nel mortorio, e vacante al Tesoro. *Aud. Camer.* 22. *Giugno* 1675. Sono soggetti al Prior della Chiesa ou' egli è presente, & in sua assenza ai Priori, e Comendatori. *Stat.* 7. *Prior.* Dai quali aggrauati, ponno ricorrere al Priore, & Assemblea, ò al Capitolo Prouinciale. *Stat.* 24. *conf.*

Capellani d' obbedienza magistrale la loro ricettione si fa con dispensa Apostolica, poiche l'*Ord.* 14. *riceu.* Proibisce tutte le gratie di portar l' habito d' obbedienza contro la forma degli Statuti, e detti Capellani non son compresi in veruno dei trè gradi spiegati dallo *Stat.* 2. *riceu.* I requisiti per la loro ricettione sono di legitimità, non hauer commesso homicidio, non esser vissuto sceleratamente, non hauer per copula carnale consumato matrimonio, non esser aggrauati di debiti, non tirare origine da Infedeli, non hauer fatto esercizio alcuno meccanico. *Ord.* 14. *riceu.* Per proua de quali il Gran Maestro deputa due Commissarij in Conuento, & vn solo fuori di Conuento.

Capellani di Carauana deuono esser riueriti, e ben trattati, mangiano al capo della trauerfola alla banda del Capitano. *Ord.* 28. *Galer.* Loro posto da dormire. *Ord.* 29. *Galer.* Deuono inuigilare alla cura dell' anime ad essi commesse. *Ord.* 26. 27. *Galer.* E celebrar fuori di Malta ogni mattina vn di loro la Messa alla Poppa della Capitana, & in Malta le Feste, e Domeniche. *Ord.* 12. 25. *Galer.*

Capellani, e Seruenti poteuano anticamente esser Tesorieri. *Stat.* 29. *Bagl.*, E Conseruatori Conuentuali. *Stat.* 55. *Tesor.*, & Infermieri. *Stat.* 22. *Bagl.* Esclusi i Cauallieri. *Ord.* 2. *ospit. capit.* 1604.

CARA-

Caravana che cosa significhi. *Stat. 30. signif.* I Fratelli Cavalieri, e Seruenti son tenuti à far quattro carauane personalmente. *St. Gr. Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.* Anco i Fratelli Alemani *Conf. 14. Decembre 1661. conf. 27. Marzo 1662.*, E non ponno rinuntiarle l'vno all'altro. *Ord. 8. offic.* Alle carauane non hanno verun ius i Nouitij: mà mancando i professi, ponno esser astretti à farle dal Consiglio. *Conf. 1. Marzo 1639. ab Incarnat.*

Agl' Officiali del Gran Maestro ogni due anni di seruitio si computa vna caravana. *Ord. 3. offic.* Mà non già ai Paggi. *Stat. 9. Com.* Ai Fratelli fatti schiaui mentre sono in seruitio della Religione, ogn'anno si computa vna caravana. *Ord. 4. offic.*, Et al Priore, e Vice Priore dell' Infermeria ogni due anni vna caravana. *Ord. 28. ospit.*

L'età requisita per le carauane è di venti anni compiti. *Stat. Gran Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.*, *et ord. 1. Galer.* Riuocando lo *Stat. 9. Com.* Che ricercaua soli dieciotto anni. Chi giunto all'anno cinquantesimo, non le hà compite, resta incapace, ancorche poi le compisse. *Ord. 7. offic.*

Le Carauane si partiscono per turno d'antianità. *Ord. 8. offic.* Trà i professi si preferisce l'antiano, volendo entrar di caravana, benchè habbia fatte più carauane, che il Fiernaldo. *Conf. 1. Marz. 1639. ab Incarnat.* Nel ripartimento della caravana non si attende, se i carauanisti han fatto, ò nò l'ultima caravana, mà sempre i professi volendola sono preferiti. *Conf. 6. Luglio 1643.*

Le Carauane deuono durar sei mesi l'vna, cominciando dal primo Genaro per tutto Giugno, è dal primo Luglio per tutto Decembre. *Ord. 43. Galer.*

Dal ripartimento delle carauane compita la quarta niun Fratello è libero eccetto gl' Officiali della Religione, che seruono attualmente in Conuento, e quelli, che seruono alla persona, e tauola del Gran Maestro; Il quale però può ritenere al suo seruitio venticinque Religiosi, e non più, & i ritenuti da Bagliui Conuentuali, i quali ponno ritenere vn solo per ciascuno. *Ord. 3. offic.* Purche sia della propria lingua. *Conf. 20. Aprile 1683.* Ancorche Nouitio. *Conf. 3. Genaro 1654. ab Incarnat.* Et i Procuratori Fiernaldi della lingua. *Conf. 4. Genaro 1646. ab Incarnat.*, Et i Giubilati, cioè quelli, che hanno venti anni d'antianità, e dieci di residenza Conuentuale. Mà i minori deuono hauere venticinque anni d'età, e dieci di residenza.

Ord.

Ord. 1. 2. offic. Però il Gran Maestro sempre che gli pare espediente può obligarli alla carauana. *Ord. 1. offic.*

Grauissime pene incorrono coloro, che pigliata la carauana abbandonano la Galera in Malta, ò altroue senza licenza del Generale, e per legitima causa. *Ord. 13. Proib.* Lista dei Carauinisti restati in Terra, che si manda al Gran Maestro; E riscontro, che ne fa il Fiscale nel ritorno delle Galere. *Ord. 36. 37. Galer.* Il Gran Maestro può dispensar dalle carauane in caso d' infermità. *Ord. 8. offic.* Il Carauanista, che dal Gran Maestro hà licenza di partire, deue prima finir la carauana, ò prouedere, che per lui vn' altro la compisca. *Ord. 46. Galer.*

Le Carauane ponno contradirsi sino all' entrar in rendita del cabimento. *Conf. 17. Giugno 1643.* Eccetto se il Consiglio la dichiara valida. *Conf. 24. Settembre 1627.* Non ponno però i Fratelli far istanza al Consiglio di dichiarar valide le carauane, se prima non sono state contradette in lingua, ò nelle promotioni. *Conf. 8. Ottobre 1629.*

Perdono la Carauana coloro, che fanno questione in Galera, benche leggiera; & i bestemmiatori. *Ord. 97. Galer.*

Carauane due necessarie per conseguir pensioni di gratia magistrale. *Ord. 1. Comen.*, e dai Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento per consuetudine non v' essendo tal Legge, se non per le pensioni di gratia magistrale per l'*Ord. 1. Com.* Carauane trè necessarie per esser eletto Capitano di Galera: eccetto gl' Alemanni. *Ord. 8. Galer.* Et esser Rè di Galera, e Cercamare. *Ord. 13. Galer.* Carauane quattro necessarie per conseguir Comende di cabimento, e miglioramento, e di gratia Magistrale, e Priorale. *Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garzes doppo l' Ord. 7. offic.*

Carauanisti Cauallieri, e Seruenti deuono esser armati di Moschetto. *Ord. 1. Galer.* Deuono portar la fede della ricettione per saper la posta, che gli tocca. *Ord. 38. Galer.* Deuono dormire alle loro poste; lasciando libera la poppa. *Ord. 39. Galer.* Non portar Baulli, ne Valligie di Legno. *Ord. 40. Galer.* Ne Vettouaglie senza licenza del Capitano. *Ord. 41. Galer.* Ne sbarcare in luoghi dishabitati, ò spiagge. *Ord. 55. Galer.* Deuono obbedire al Generale. *Ord. 54. Galer.*, Et ai Capitani. *Ord. 18. 53. Galer.* Deuono stare sotto coperta nel dare, e pigliare caccia. *Ord. 52. Galer.* Non deuno maltrattar la gente di capo, e ciurma. *Ord. 68. Galer.* Non deuno giuocare à giuochi prohibiti. *Ord. 96. Galer.* Loro Seruitori minori di venti anni non s' ammettono in Galera. *Ord. 51. Galer.* Chi nauiga

uiga sopra Uasselli del Gran Maestro si riputa carauanista. *Ord. 98. Galer.*

CASTELLANO D'EMPOSTA.

Castellano d'Emposta si comprende sotto il nome dei Priori. *Stat. 12. signif.*

CASTELLANO DELLA CASTELLANIA.

Castellano della Castellania si elegge dal Gran Maestro, e Consiglio compito per ordine delle lingue. *Stat. 14. elett.* Pigliando in scritto dal Piliero della lingua, à cui tocca i nomi dei Fratelli antiani almeno di otto anni, che sono in Conuento, i quali letti, si elegge il più sufficiente. *Stat. 15. elett.* Mancando il Castellano, si costituisce vn' altro Fratello dell' istessa lingua à compire i due anni. *Conf. 5. Dicembre 1544.* Il sotto Castellano l' elegge il Gran Maestro solo. *Stat. 14. elett.* Che vuole essere il Capitano del Borgo.

CASTITÀ.

Itrasgressori della castità, e concubinarij quali pene incorrano. *Stat. 50. 51. Proibit.* Osseruanza della castità incaricata al Gran Maestro, à ciascuno dei Gran Croci, e massime al Prior della Chiesa, il quale è Commissario perpetuo con due altri della Gran Croce, da deputarsi ogn' anno dal Consiglio. *Stat. Gran Maestro Garzes doppo l' ordin. 28. proib. capit. 1604.* Per facilitare la sua osseruanza, si è vietato alle meretrici d' habitare nelle strade principali del Conuento. *Ord. 32. proib.*

CAVALIERI.

Caualieri di giustitia con dispensa Apostolica in vno, ò più quarti non ponno hauere alcuna dignità, mà solo il cabimento, e miglioramento, ne ponno contradire à gratia in lingua, ne interuenire frà i sedeci Capitolanti nell' elettione del Gran Maestro, ò votare in quella. *Stat. 4. elett.*

Caualieri di gratia, ò sia di gratia di lingua, come si chamano nell' *Ord. 13. Tesor.* Non fanno veruna proua di Caualiere di giustitia. Alla loro

loro ricettione è necessaria la dispensa Apostolica, per esser vietata. La ricettione in grado di Caualiere di gratia, così di secolare, come seruente. *Ord. 48. riceu.*

Caualieri di diuotione non ponno essere i secolari, eccetto i Principi assoluti: mà riceuendosi, pagano di passaggio Scudi quattro milla. I loro requisiti sono Discender da Famiglie Nobili Paterna, e Materna, esser legittimi, e non tirare origine da Infedeli. *Ord. 13. 14. riceu.*

Caualieri magistrali non si riceuono senza facoltà Apostolica essendo prohibita la loro ricettione. *Nell' Ord. 14. riceu.* I requisiti, e modo di prouarli, sono i medemi, che dei Capellani Magistrali. *Ved. Capellani d' obedienga Magistrale.*

Caualiere riceuuto contro la forma degli Statuti si riduce à Fr. Seruente. *Stat. 24. riceu.* Caualiere non può essere chi fù riceuuto per Seruente. *Stat. 33. riceu.* Caualiere di gratia non può esser riceuuto di giustitia. *Ord. 4. riceu.*

Caualiere dell' elettione del Gran Maestro hà due voti per euitar la parità, e publica l' eletto *Gran Maestro. Stat. 1. elett.*

CHIESA.

Chiesa di San Giouanni deue hauere dalli Spogli de Fratelli tutti i Beni deputati al Culto Diuino. *Stat. 29. Chief., e stat. 31. Tes.* E dal Gran Maestro paramenti sufficienti per celebrare alla Pontificale. *Stat. 32. Chief.* E dai Priori, e Bagliui vna Gioia di cento Scudi d' Oro. *Ord. 31. Chief.*

Capelle della Chiesa come sian compartite frà le lingue; che sono obligate ornarle, e mantenerle, eccetto di cera per le Messe ordinarie. *Ord. 12. Chief. capit. 1604., e ord. 1. Chief. capit. 1631.*

Chiese delle Comende son tenuti i Comendatori ornarle di massaritie Ecclesiastiche. *Stat. 26. Chief.*

CIRVGICI.

De Cirugici deue hauere l' Infermeria. *Stat. 12. ospit.* I quali deono visitare i Feriti sempre, che bisogna. *Ord. 37. ospit.* Et vno almeno deue habitar nell' Infermeria. *Ord. 9. 38. ospit.*

CITA

De Statuti. 25
CITARE, CITATIONE.

Citare non si ponno i Fratelli, senz' ordine del Consiglio. *Stat. 5. conf.*

Citationi quattro si fanno alla Parte prima d' introdurre la causa in Consiglio, la quale se citata non comparisce, si procede in contumacia, per l' *Ord. 22. conf.*

Citatione (benchè sia *de iure natura*) non si offerua contro i Debitori, che non pagano i dritti. *Stat. 20. Tesor.*

Contro chi risegna indebitamente le Comende. *Stat. 38. Com.* Contro i Bagliui Conuentuali, ch' eletti assenti, ò partiti di Conuento non tornano al tempo stabilito. *Stat. 39. 40. Bagliu.* Contro chi si parte da Conuento senza licenza del Gran Maestro. *Stat. 13. proib.* Contro i Caruanisti, che sbarcano in luoghi prohibiti senza licenza. *Ord. 55. Galer.* Contro i Fratelli delinquenti negli Albergi. *Ord. 15. Alberg.* Contro coloro, che domandano da cena ne i giorni di digiuno. *Ord. 26. Chief.* Contro i Capitani, che non obbediscono al Generale. *Ord. 54. Galer.*

CLOCCIA.

Cloccia, ò sia Veste lunga, che si porta nei Consigli. *Ord. 33. conf.*

COLLACCHIO.

Collacchio tenuto ab antico dalla Religione, & ordinato più volte fabricarsi in Malta, mà senz' effetto. *Ord. 1. Regol.*

COLLETTA.

Colletta è quando i Fratelli si congregano per trattare alcuna cosa spettante all' Albergie loro. *Stat. 26. signif.* Cioè delle vigne, case, e possessioni della lingua. *Stat. 29. conf.* Trattandosi di edificare, ò riparar case, e possessioni si segue il parere dei due terzi dei Fratelli. *Stat. 30. conf.* Non ponno in essa i Fratelli portare Armi. *Ord. 6. proib.*

D

COMI

COMITI.

Comiti non deuono tagliare farfiame da se. *Ord. 74. Galer.* Comiti, & altri Ufficiali paghino quattro volte più i danni, che per loro colpa interuengono. *Ord. 86. Galer.* Che prestiti ponno fare ai Galeotti. *Ord. 87. Galer.* Non deuono vendere il Vino più della meta. *Ord. 88. Galer.*

COMENDE.

Comende così addimandate perche si raccomandano ai Fratelli. *Stat. 1. Tesor.* Sotto questo nome s' intendono tutti i Beni dati in amministrazione ai Fratelli. *Stat. 15. signif.*

Comenda di cabimento è la prima, che concede al Fratello per ordine della sua antianità. *Stat. 22. signif.* La sua collattone si fa precedente la smutitione, la quale altro non è, che vna nominatione, che fanno le lingue del Fratello, al quale si dourà conferir la Comenda. *Stat. 27. signif., e Stat. 3. 5. elett.* I requisiti per conseguirla sono, la professione. *Stat. 7. Com.* La bontà de costumi. *Stat. 1. Com.* L' antianità di cinque anni. *Stat. 1. 7. Com.* La residenza conuentuale di cinque anni. *Stat. 7. Com.* La presenza in Conuento. *Stat. 7. Com.* Quattro carauane. *Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garges doppo l' ord. 7. offic.* Esser riceuto nel Priorato, di cui è la Comenda, che si suol cabire per consuetudine fondata nell' *Ord. 1. Com.* Che ricerca queste conditioni nelle Comende di gratia magistrale. Non esser debitor del Tesoro. *Stat. 24. Tesor.* Non hauer figliuoli nati nel Secolo. *Stat. 6. Com.* Esser capace al tempo della smutitione, e domandar la Comenda in lingua. *Stat. 43. Com.* Hauer migliorito le Comende, che si possiedono con qualsiuoglia titolo. *Stat. 16. Com.* I membri. *Stat. 17. Com.,* E le Camere magistrali. *Stat. 19. Com.*

Comenda di miglioramento può hauerfi, fatti in quella di cabimento i miglioramenti. *Stat. 16. Com.* Comenda di cabimento può ritenersi di miglioramento, facendo constare il Comendatore d' hauerla migliorita. *Stat. 35. Com.* Ancorche si troui assente dal Conuento. *Conf. 29. Maggio 1686.* Deue però preceper la smutitione in lingua, e la spedition delle Bolle in Consiglio, non bastando la dichiarazione, che il Comendator fa in Cancellaria di volerla ritenere di miglioramento. *Conf. 14. Ottobre 1660.,* E fatti il Comendatore altri miglioramenti, può di nuouo migliorirsi. *Stat. 36. Com.* Nel ottener Comende,
di mi-

di miglioramento si vſano quelle parole, non laſciando ſenza pigliare. *Ord. 76. Teſor.* I requisiti per conſeguirle ſono i medemi, che per quelle di cabimento, come appare negli Statuti allegati qui ſopra. E più i miglioramenti fatti. *Stat. 16. Com.* La reſidenza quinquennale della Comenda. *Stat. 14. Com.* Hauer rinouati i Cabrei. *Stat. 21. Com.*, & adempiti i precetti delle viſite. *Stat. 5. Viſit.* Poiche tale è l'oſſeruanza di detto Statuto, benchè eſſo priui d'ogni amministrazione chi non adempifce tali precetti.

Comende di gratia magiſtrale. Una Comenda in ciaſcun Priorato può conferir di gratia ogni cinque anni il Gran Maeſtro, e quella, ch'egli vuole, vacata in Conuento, ò fuori. *Stat. 24. Com.* Mà ſolamente per morte, ò promotione à qualunque dignità. *Ord. 12. Com.* Con dichiarare, ſe vuol darla ò nò, frà venti giorni, doppo l'auuiſo della vacanza, e frà dieci altri à chi la vuol dare, ò l'hauerà data. *Stat. 26. Com.* Può riceuer in permuta vna Comenda, e queſta conferirla ad vn' altro Fratello. *Stat. 25. Com.* Con riceuerne da eſſo vn' altra: E queſta conferirla ad vn terzo Fratello. *Ord. 11. Com.* Può riceuere in permuta anco vna Camera magiſtrale. *Ord. 5. Com.* Può riſeruar penſioni ſino al quinto, ò al ſupplemento del quinto ſopra le Comende, ſpettanti alla ſua gratia. *Ord. 1. Com.* Et anco ſopra quella, che per occaſion di prima, ò ſeconda permuta conferiſce di gratia. *Ord. 10. Com.* Può permutar le penſioni riſeruate ſopra le Comende di gratia, ò Camere magiſtrali con altre penſioni, ò membri, e dar vna penſione, per hauerne più numero, e quelle, ò quelli conceder ad altri Fratelli. *Ord. 8. Com.*, E può tante volte permutar le penſioni quante le Comende. *Conf. 17. Marzo 1636. ab Incarnat. conferm. 23. detto.* Può dal Fratello à cui conferiſce la Comenda di gratia, ò Camera magiſtrale riceuere vn membro, ò penſione, e gratificarne altri Fratelli. *Ord. 9. Com.* Può diuidere, e conferire in vna, ò più Bolle le penſioni rinunziate per cauſa della Comenda di gratia, e Camera magiſtrale. *Ord. 2. Com.* Nel conferir le Comende di gratia il Gran Maeſtro ritener può per ſe i frutti d'vn' anno intiero; la quale annata non pagandoſi nel tempo promeſſo, può il Gran Maeſtro annullar la conceſſione, e conferir la Comenda ad vn altro Fratello. *Ord. 3. Com.* Mà pagata vna volta non ſi può più ripetere ſotto preteſto d'hauer pagato più del douere. *Ord. 59. Teſor.* L'annata ſudetta ſi deue pagare non ſecondo la Taſſa del 1583., mà ſecondo il vero valore. *Conf. 22. Giugno 1624.* I requisiti per conſeguir le Comende di gratia magiſtrale ſono i medemi, che per quelle di cabimento, come appare negli

Statuti allegati qui sopra, eccetto la domanda in lingua, & i miglioramenti, poiche lo *Stat. 16. Com.* inabilita chi non hà fatti i miglioramenti à cabirsi, e migliorirsi, e conseguir Priorati, e Baliaggi, mà non alle Comende di gratia. Comende, ò siano Camere magistrali, vna Comenda per ogni Priorato furono in perpetuo vnite al Magistero, acciò il Gran Maestro possa più comodamente rappresentar la sua dignità, notate nello *Stat. 8. Maestro*. Il Gran Maestro può non solo tenerle per se, mà etiandio conferirle in perpetua locatione in vita ai Fratelli; Salui i dritti del Tesoro, e la pensione, che riserua per se, e suoi Successori, à lui ben vitta. *Ord. 4. Com.* Che riuoca gli *Stat. 8., e 13. Maestro*. Che permetteuano la sudetta locatione solamente in vita del Gran Maestro; La pensione sudetta può il Gran Maestro aumentarla à suo beneplacito. *Ord. 4. Com., & ord. 5. Tesor.* E si paga senza deduttione dei carichi. *Ord. 5. Tesor.* Qui in Conuento à 24. *Giugno*. E non pagandosi frà quattro mesi, si deue pagar doppia, e non pagandosi il tutto frà due anni, senz' altra dichiarazione s' intende il Comendator priuato della Comenda, Camera magistrale. *Ord. 6. Maestro* Nel conferir le Camere magistrali può il Gran Maestro ritenere due annate intiere; le quali non pagandosi nel termine stabilito; può il Gran Maestro annullar la collatione, e conferir la Camera ad altro Fratello. *Ord. 6. Com.* Può il Gran Maestro permutar le Camere magistrali con Comende di gratia, e queste con quelle; & vsar nella collatione di esse tutta l' autorità, come nell' altre gratie magistrali. *Ord. 5. Com.* E quanto alle pensioni, che può riceuere, e riseruare, l' hò dichiarato qui sopra nel trattar delle Comende di gratia magistrale. Requisito per conferirle è che il Gran Maestro, che infermo le conferisce, risani di tale infermità, ò sopra viua trenta giorni. *Stat. 14. Maestro*. Il qual requisito non è necessario nella collatione delle Comende di gratia magistrale. Requisiti per conseguirle sono, esser professo. *Stat. 14. Maestro*; E della lingua, ò Priorato, de cui limiti è la Camera magistrale. *Ord. 4. Com.*

Comende di gratia Priorale; vna Comenda del loro Priorato ponno i Priori conferire ogni cinque anni dal giorno della loro promotione. *Stat. 27. Com.* Mà non ponno conferirla, se non passato il mortorio, e vacante del Priorato. *Stat. 29. Com.* Si che il quinquennio comincia dal giorno della promotione, mà nel tempo del mortorio, e vacante resta sospesa questa facultà. *Conf. 24. Marzo 1651. ab Incarnat., & S. Rota coram Dunoz. Iun. Meleuitana Comend. de Neuville 11. Maij 1657., & coram Priolo 11. Decembris 1657.* Ne conferir

ferir la Comenda di gratia ponno i Priori riceuer in permuta vna Comenda di minor valore; E questa conferirla ad vn' altro Fratello. *Stat. 32. Com.* Non ponno ritener per se cosa alcuna nel conferirle. *Stat. 31. Com.* Vna Comenda di quelle, che spettano alla loro dispositione, ponno i Priori ritenersi per loro quinta camera. *Stat. 33. Com.* Il Priore per atti di Cancellaria di publico Notaro, ò per semplice Scrittura conferisce la Comenda di sua gratia à Fratello capace, il quale deue dichiarare in lingua d' essergli stata conferita quella Comenda, acciò non smutisca à fauore altrui, e poi domandare in Consiglio le Bolle ratificatorie: Mà volendo il Priore ritenere per se la Comenda, deue farne la dichiarazione in lingua, e la domanda in Consiglio per le Bolle di conferma, per se, ò per mezzo di Procuratori, essendo assente; E tale è l' osseruanza. Mà non può ritenere vna Comenda vacante, se altra dichiarò prima di voler ritenere, benche litigiosa. *Conf. 16. Maggio 1558.* I prouisti di Comende di gratia Priorale pagano vn'annata al Tesoriero secondo la Tassa di quello frà sei mesi dal dì della prouisione; altrimenti la concessione è nulla, e la Comenda si smutisce. *Ord. 2. Prior.* Ordine che si offerua nel conferirle; E primo che da Maggio à Maggio vachino più Comende. *Stat. 29. Com.* secondo che le Comende vachino fuor di Conuento ne confini della lingua, della quale è il Priorato. *Stat. 29. Com.* I confini dei Priorati nel Regno di Francia, sono tutto il Regno, e douunque si stendono le Comende appartenenti à i detti Priorati. De Priorati di Spagna &c. I Comendatori, che muoiono sopr' il Mare, e fuori dei Priorati loro, s' intendano esser morti in Conuento. *Stat. 30. Com.* Terzo, che le Comende vachino per morte di due, ò più Comendatori. *Stat. 29. Com.* Quarto, che il Gran Maestro essendo in gratia habbia prouisto. *Stat. 29. Com.* Ancorche la Comenda sia vacata in Conuento, nel qual caso basta, che vachino due Comende per morte di due Comendatori fuori di Conuento, per poter prouedere il Priore dopo la lingua. *Conf. 29. Nouembre 1628.* Quinto, che il Conuento ancora habbia prouisto vna delle Comende. *Stat. 29. Com.* Requisiti per conferire, ò ritenere per se i Priori le Comende della loro gratia sono: Hauer migliorito le Comende Priorali, mà senza questo miglioramento ponno ritener la quinta Camera. *Stat. 19. Com. Conf. 13. Giugn. 1618.* Secondo, hauer fatto la Visita. *Stat. 4. Visit.* Terzo, fatto constare del possesso del Priorato. *Stat. 16. Prior.* Quarto, non esser debitori del Tesoro. *Stat. 24. 25. Tesor.* Et hauer pagato la Gioia della Chiesa. *Ord. 31. Chief.* Quinto, hauer ristorato i Castelli, e Case forti della Francia.

cia.

cia. *Ord. 1. Vifit.* Sesto, & affistito à Riceuitori contro i debiti del Tesoro. *Stat. 19. Tesor.* Se dai Riceuitori ne furon richiesti, *Conf. 20. Aprile 1604.* Requisiti per confeguire i Fratelli le sudette Comende sono la Professione, l'Antianità, e Residenza Conuentuale di cinque anni, la Presenza in Conuento. *Stat. 7. Com. 4. Carauane. Stat. 8. Com., e Stat. Gran Maestro Garzes doppo l'ord. 7. offic.* Non esser debitor del Tesoro. *Stat. 24. Tesor.* Eller riceuuto in Conuento, & hauer pagato il passaggio, altrimenti la concessione è nulla, e la Comenda tocca alla dispositione del Gran Maestro, e Conuento. *Stat. 28. Com.* I miglioramenti non sono necessarij nel Fratello donatario. *Conf. 15. Giugno 1622.* Poiche lo *Stat. 16. Com.* Per li miglioramenti non fatti non inhabilita le Comende di gratia Priorale. Comende di ricuperatione. Quali siano queste Comende. *Stat. 55. Com.* Priuileggio di ritener in vita i beni ricuperati, ancorche dipendenti dalle Comende, che si possiedono. *Ord. 37. Com.* Qual forma si offerui nel concederle. *Stat. 56. Com.* Obligo del ricuperante di far constare delle diligenze frà vn anno. *Ord. 38. Com.* Comende di gratia di lingua, quali siano queste Comende. *Stat. 27. Tesor.*

Comende, & altri Beni della Religione non ponno i Fratelli concedere, ò permutare con altre persone, che dell'Ordine nostro. *Stat. 53. Com.* Ne obligar le Comende, Pensioni, & altri beni della Religione contro il voto della pouertà. *Ord. 67. Tesor.* Pene, che incorre il Fratello, che indebitamente ottiene le Comende. *Stat. 64. Com.* O' procura d'ottenerle. *Stat. 16. proib.* O' che le tiene occupate violentemente. *Stat. 14. proib.* O' che malamente le amministra, ò taglia i Boschi alti. *Stat. 60. proib.* Et obligo dei Procuratori di proceder contro i mali amministratori. *Stat. 61. proib.*

Comende, e loro permuta. *Vedi permutare.*

Comende, e loro vacanza. *Vedi vacanza.*

Comende, e loro smutitione. *Vedi smutitione.*

Comende, e loro vnione, e disunione. *Vedi vnione.*

COMENDATOR DELL'ARTIGLIERIA.

Comendator dell'Artiglieria si nomina dal Gran Comendatore al Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 53. Tesor.* Tiene la chiau di tutt' i Magazini, e dell'Armeria. *Ord. 55. Tesor.* Non può vendere cose spettanti alla sua carica. *Ord. 65. Tesor.* Deue, oltre i conti an-

ti annuali, presentare al Tesoriero ogni semestre vna lista della Robba riceuuta, e distribuita. *Ord. 53. Tesor.*

COMENDATOR DELL' ARSENALE.

Comendator dell' Arsenale si nomina al Gran Maestro dal Gran Conuendatore, & al Consiglio. *Stat. 33. Bagl., & ord. 53. Tesor.* Sua carica dura due anni. *Stat. 33. Bagl.,* Et in che consista. *Stat. 11. 33. Bagl.* Non può vendere, ne cauar dall' Arsenale cosa spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tesor., e Stat. 33. Bagl.*

COMENDATOR DEL GRANARO.

Comendator del Granaro si nomina dal Gran Comendatore al Gran Maestro, e Consiglio di qualsiuoglia lingua. *Stat. 17. 32. Bagl.* Sua carica dura due anni. *Stat. 18. Bagl., & in che consista. Stat. 17. Bagl.* Ai Secolari non può dar frumento in conto del salario. *Ord. 56. Tes.* Non può vender cosa alcuna spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tes.* Crescimonia, ò scemamento del frumento v' à beneficio, ò danno del Tesoro. *Stat. 17. Bagl.* Per hauer certa notitia di questa crescimonia, ò scemamento, i Prodomi tenghino vna chiaue del Granaro, hauendone l' altra il Comendatore, e tenghino conto del riceuuto, e del dato. *Stat. 17. Bagl., & ord. 52. Tesor.,* E non si estragghi alcuna cosa senza la loro presenza. *Ord. 55. Tesor.,* E nel discaricarsi il frumento vno stia alla Marina à riceuerlo, e l' altro alla Guua, doue s' infossa. *Ord. 52. Tesor.*

COMENDATOR DELLA PICCOLA COMENDA.

Comendator della piccola Comenda si presenta al Gran Maestro, e Consiglio dal Gran Comendatore di qualsiuoglia lingua. *Stat. 32. Bagl.* Dura nell' officio due anni. *Stat. 18. Bagl.* ch' è di sopr' intendente nella spezeria. *Conf. ritent. 22. Decemb. 1631.* l' Ospitaliere deue procurare, che adempisca l' obbligo suo. *Ord. 39. ospit.*

COMEN-

32 Compendio Alfabetico
COMENDATOR DELL' ELETTIONE
DEL GRAN MAESTRO.

Comendator dell' Elezione, come si elegga, e come eserciti il suo ufficio. *Stat. 1. elett.*

COMMISSARIJ, COMMISSIONI.

Commissarij deputati dal Consiglio, sono di diuerse nationi, e stati secondo la diuersità delle lingue, e gradi dei litiganti. *Ord. 18. configl.* Nelle cause trà Bagliui, & vn Bagliuo, & vn Comendatore, ponno deputarsi Comendatori per Commissarij, mà Cauallieri. *Ord. 20. configl.* In che forma si deputino nelle cause ciuili, e criminali per via di sei polizzini. *Ord. 18. configl.* Se bene nelle cause criminali l' offeruanza è, che il Gran Maestro nomini i due Commissarij nella maniera, che vfa nella publica audienza. Trè Commissarij si deputano nelle cause di Nobiltà, e miglioramenti. *Ord. 15. configl.* Deuono ammonire le parti ad addurre le loro ragioni frà vn termine ad essi ben visto, altrimenti ad istanza della Parte procedono in contumacia. *Ord. 22. configl.* Hanno facoltà di decidere gl' incidenti, & emergenti. *Stat. 20. configl.* Non ammettino allegationi in iure, ne ricerchino parere di Dottori ne casi contenuti negli Statuti. *Ord. 31. configl.* Et il Consultore è tenuto à sottoscriuersi al suo parere, altrimenti non deue ammetterli. *Ord. 19. configl.* Fatta la relatione, escono dal Consiglio, eccetto se la causa è di stato. *Ord. 26. configl.* ò di licenza d' armare, fatta da Gran Croci Commissarij degl' armamenti. *Configl. 18. Marzo 1633. ab Incarnat.* Commissarij quando per altro si deuono sorrogare, li sorroga da se solo il Gran Maestro. *Ord. 23. configl.* Commissarij si deputano dal Gran Maestro nelle prime cause ciuili trà Fratelli, e Fratelli, e trà Fratelli, e Laici. *Stat. 20. configl.*, E trà Bagliui, e Priori. *Ord. 11. configl.* I quali Commissarij non ponno mandar carcerati per debito Fratelli senz' ordine del Gran Maestro. *Ord. 37. configl.*

Commissarij deputati dalle lingue per riueder le proue, deuono frà vn mese al più far relatione sotto pena di pagar venticinque Scudi alla lingua, ò Priorato. *Ord. 19. riceu.*

Commissarij due per lingua si deputano dal Consiglio Compito per far il Rollo publico da presentarsi al Capitolo Generale. *Ord. 2. capit.*

Com-

Commissione data dal Gran Maestro, e Consiglio non può ricusarsi senza legitima causa. *Ord. 24. conf.* O' dai Procuratori del Tesoro. *Ord. 24. conf.* O' dal Marefciale nelle cause di Lobia. *Ord. 24. conf.* O' dal Capitolo Prouinciale per le proue. *Ord. 27. riceu.*

Commiffarij per le proue. Non si danno più dal Consiglio, mà dal Capitolo, ò Assemblea Prouinciale. *Ord. 30. riceu.* Commiffarij per le proue de Catalani, e Castigliani si danno solo nel Capitolo Prouinciale. *Ord. 9. 27. riceu.* Primi Commiffarij per la fommaria reuifion delle Scritture del pretendente nella lingua d' Italia. *Ord. 24. riceu.* Ed in tutte l' altre lingue. *Conf. 11. Aprile 1644.* Commiffarij per le proue de Nobili in Prouenza non si deputano, se prima la lingua non approua i loro titoli. *Conf. 9. Decembre 1670., e 15. Ottobre 1678.* Ne in Portogallo, se non han presentato il figliamento di Fidalgo proprio, ò dal Padre, ò Fratello. *Ord. 19. riceu.* I Commiffarij deuono domandarfi ne Priorati, ne cui limiti è nato il pretendente. *Stat. 19. riceu.* Mà doue i Priorati si sono comuni in quel Priorato, da onde tira la sua origine il pretendente. *Conf. 8. Ottobre 1668.* Lettere rogatorie per la deputatione dei Commiffarij. *Conf. 1. Marzo 1693. ab Incarnat.* I Commiffarij deuono esser capaci, e qual capacità si ricerchi nelle lingue di Francia. *Ord. 21. riceu.* Nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* Nel Priorato di Castiglia. *Ord. 18. 28. riceu.* Deuono essere dello stato medemo del pretendente. *Ord. 23. riceu.,* Eccetto nelle proue de Caualiere Maiorchini. *Ord. 9. riceu.* Deuono esser riceuuti in quel Priorato, in cui si deputano, eccetto nella lingua di Francia. *Ord. 22. riceu.,* e d' Italia. *Conf. 3. Agosto 1663.,* E di Prouenza. *Ord. 20. riceu.* Commiffarij non ponno deputarsi i Luogotenenti dei Priori. *Ord. 23. riceu.* Di che qualità debbano essere nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* Si cauano à sorte nei Priorati della lingua di Prouenza. *Ord. 20. riceu.* Nel Priorato della lingua di Francia. *Ord. 22. riceu.* Nel Priorato di Castiglia. *Ord. 28. riceu.* Forma particolare, che si offerua nella lingua d' Italia. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Castiglia si tengono segreti. *Ord. 27. riceu.* Giuramento de Commiffarij eletti che sono. *Ord. 27. riceu.* Nel Priorato di Castiglia procedono con gran segretezza. *Ord. 27. riceu.* Deuono conferirsi nè luoghi della Natiuità del pretendente, Padri, & Aui, e non della loro origine indefinita, come cosa impossibile. *S. Rota coram Pirouano Toletana Habitus 13. Maij 1624.* Dei Testimonij, che deuono esaminare: *Vedi Testimonij.*

COMMISSARIJ DELL' OPERE.

DVe Commissarij s' eleggono per le fabrice, chiamati *Probi homines structura* nell' *Ord.* 31. *Tesor.* Poiche non eran ancora instituiti i Prodomi, come seguì il 11. *Maggio* 1644. Mà hoggidì vno è il principale, e l' altro è quasi suo aiutante: Onde nella moderna *Ord.* 16. *Tesor.* Si parla d' vn solo Commissario, qual sia la sua carica. *Ord.* 16. *Tesor.* Renda conto alla Camera ogni semestre. *Ord.* 51. *Tesor.*

COMMISSARIJ DELLE POUERE
INFERME.

DVe Commissarij s' eleggono dal Gran Maestro, e Consiglio per visitar le pouere Inferme fuori dell' Ospedale. *Ord.* 4. 7. 21. *ospit.*

COMPAGNI DEL GRAN MAESTRO.

Compagni del Gran Maestro sono esenti dall' Obbedienza del Marescialle. *Stat.* 2. 7. *Bagliu.* Possono portar Armi in Palazzo, mentre si celebra il Capitolo Generale. *Stat.* 64. *prohibit.*

CONCLUSIONE IN CAUSA.

Non ostante il Concluso in causa, può il Consiglio intender le nuove ragioni della parte, ò rimetterle ai Commissarij. *Ord.* 8. *Conf.*

CONDANNA.

Condannati trè volte i Fratelli alla Torre, si priuan dell' antianità di trè anni. *Stat.* 56. *prohibit.* Condannati alla Torre, ò in Camera, se n' escono senza licenza, che pena incorrono. *Ord.* 1. 2. *prohibit.* Condannati finche non siano i Fratelli, non si dice, che stiano in Giustitia, in modo che non possano conseguir Comende. *Stat.* 27. *prohibit.*

CONFESSARSI, E COMMVNICARSI.

Confessarsi, e Comunicarsi quante volte l' anno sian tenuti i Fratelli. *Stat.* 4. 5. *Chief.* E più nella festa dell' Immacolata. *Concet.*

Concettione. *Conf. 11. Aprile 1676.*, E sotto quali pene. *Ord. 29. Chief.* La quale non è in offeruanza. A chi fian tenuti Confessarfi. *Stat. 7. Chief.* Per amministrare i Sagramenti ai Fratelli Alemani, può mandarfi dal Conuento di Colonia, ò Argentina vn Capellano d'Obbedienza, da approuarfi dal Prior della Chiesa. *Ord. 28. Chief.* Confessarfi, e far disproprio son tenuti i Fratelli, che s' imbarcano. *Stat. 6. Chief.* Confessarfi, e Comunicarfi frà ventiquattro hore deuoono i Fratelli, entrati che sono nell' Infermeria. *Stat. 16. ospit.* Si confessano, e comunicano i sedeci Elettori del Gran Maestro prima di procedere alla sua Elezione. *Stat. 1. elett.* Confessandosi, e Comunicandosi non deuoono deporre la Spada, in virtù dello *Stat. 33. Chief.* Che vuole, che i Fratelli comunicandosi pubblicamente in alcuna festiuità, portino il manto di punta, del quale hanno cinta la Spada. Confessarfi, e comunicarsi deuoono i Nouitij prima di professare. *Stat. 1. riceu.* Confessarfi, e comunicarsi deuoono i Chierici, e Donati tante volte l' anno, quante gl' altri Fratelli. *Stat. 4. 5. Chief.*

CONSERVATOR CONVENTVALE.

Conseruator Conuentuale assiste al gouerno del Tesoro, come vno dei Signori del Tesoro. *Stat. 56., & Ord. 9. Tesor.*, E come Ministro subordinato ai Signori medemi; anticamente si eleggeua così Caualiere, come Capellano, ò Seruente &c. *Stat. 55. Tesor.* Hoggidì si elegge di trè in trè anni dal Consiglio compito, senza che possa confermarfi finito il triennio. E termina la sua carica celebrandosi il Capitolo Generale. *Ord. 26. Tesor.* Il quale elegge nuouo Conseruatore, ò conferma il vecchio. *Ord. 27. Tesor.* Per consuetudine, s' elegge per turno delle lingue; e dello stato di Caualiere, e della piccola Croce: Mà soprauenendogli la Gran Croce continua fino alla fine del triennio. E vacando la carica prima del triennio, il Successore per il tempo, che manca s' elegge della lingua medema. *Conf. 14. Marzo 1633. ab Incarnat., e 9. Aprile 1669.* Hà cura dei danari, e beni mobili del Tesoro, che li consegnano i Venerandi Procuratori, e deue distribuirli secondo il loro ordine. *Stat. 55. Tesor.*, e secondo il prezzo da loro imposto. *Ord. 28. Tesor.* Non può comprar robbe senz' ordine dei Superiori. *Ord. 18. Tesor.* E' tenuto à pagare del proprio i danari rubbatigli. *Ord. 73. Tesor.* Deue hauer le misure, e pesi conforme à quelli della Piazza. E senza il suo Mi-

furatore, e Pefatore non può distribuir cos' alcuna. *Ord. 14. Tesor.* Ne meno in assenza del suo Prodomo. *Ord. 24. Tesor.* Non può dar Robbe à gl' Vfficiali senz' ordine in scritto del Tesoriero, eccetto ai Prodomi dell' Infermeria. *Ord. 40. 41. Tesor.* Non può restituire i pegni dei debitori. *Ord. 43. Tesor.* Non può rifiutare in pagamento le polizze del Tesoriero. *Ord. 42. Tesor.* Rende conto ogni Semestre, caricandosi in natura delle robbe, e non danari; E dir nelle polizze de salariati, in che sorte di robba sono stati pagati. *Ord. 15. 22. Tesor.* Se gli bonificano le somme notate nel suo Libro di ragione, pagate d' ordine del Gran Maestro, e dei Procuratori del Gran Maestro, e dei Procuratori del Tesoro. *Ord. 39. Tesor.* Riceue i Panni di Barcellona, e le Tele di Leone secondo la fattura, con rilasciarli vn tanto per cento. *Ord. 20. Tesor.* Varij diritti tira dell' esito, e non dell' introito, come prima era in vso; E principalmente di cinque per cento delle robbe, che si danno per seruitio di particolari; e due, e mezzo per cento delle robbe, che si danno per seruitio della Religione. *Conf. 16. Giugno 1654., e 23. Settembre 1673.* Consegna come si faccia dai Conseruatori. *Ord. 25. Tesor.* Ammonisce i debitori del Tesoro à pagare. *Stat. 21. signif.*

CONSIGLIO.

Consiglio è ordinario, ò compito: Ordinario di quali persone si formi. *Stat. 2. conf.* E' Tribunale in prima istanza. *Stat. 20. conf.* Et anco in grado d' appellatione, cioè dalle Sentenze del Capitolo Prouinciale. *Stat. 20. conf.* Dalle Sentenze di Lobia, cioè date da Commissarij deputati dal Gran Maestro solo, ò dal Marefcialle. *Stat. 20. conf.* E dalle Sentenze della Camera de Conti. *Stat. 21. Tesor.* E prouede di giustizia à chi è stato aggrauato dalle lingue. *Stat. 26. conf.* Consiglio quando semplicemente si dice, s' intende l' ordinario. *Stat. 9. signif.* Al Consiglio non ponno esser presenti i secolari. *Stat. 10. conf.* Consiglio non si può tenere senz' il Gran Maestro, ò sua licenza, e senza i Bagliui Conuentuali, ò loro Luogotenenti. *Stat. 2. conf.* Quelli mancando, si sorrogano i Fratelli eletti per il Consiglio compito. *Ord. 6. conf.* Et in loro mancanza i Fratelli Antiani della lingua del Bagliuo, ò almeno della medema natione. *Stat. 2. conf. secondo la nuoua compilatione.* Forma che si offerua ne Consigli, & altri Giudicij dell' Ordine nostro. *Ord. 31. conf.* Cioè sommariamente, e senz' alcuna figura di giuditio. *Stat. 1. conf. More militari, &*

zari, & sola facti veritate inspecta. Ord. 6. prohibit. In voce solamente. Stat. 1. conf. Senza presentare Allegationi in Iure. Ord. 31. conf. Et i Fratelli medemi deuono proporre le loro ragioni. Stat. 11., & Ord. 36. conf. Il Gran Maestro può dispensare in questa parte. Conf. 18. Giugno 1658. Mà s' intende, che i Procuratori siano Fratelli dell' Ordine nostro. Stat. 14. conf. Ved. Procuratori. Volendosi introdurre la causa in Consiglio, si fanno i comandamenti, ò siano citationi alla Parte, la quale se citata non comparisce, contro di lei si può procedere in contumacia. Ord. 22. conf. Le Parti prima di venire in Consiglio, deuono far scriuere le ragioni della loro causa in Cancellaria. Stat. 7. conf. Frè cause al più si ponno trattar ne Consigli. Stat. 7. conf. Ne Consigli si deue informar sopra il merito della causa, ancorche si domandino Commissarij. Ord. 19. conf. Chi interrompe i ragionamenti dei Consiglieri in Consiglio, incorre nella fettena. Stat. 52. proib.

Consiglio compito di quali persone si formi. Stat. 2. conf. E' Tribunale in grado d' appellatione dal Consiglio Ordinario. Stat. 20. conf. Si congrega per alcune particolari electioni, cioè del Capitano dell' Esercito, e dell' Armata. Stat. 16. elett. Del Castellano. Stat. 14. elett. Del Conseruatore Conuentuale. Ord. 26. Tesor. Del Procurator dei Pouerì. Stat. 18. elett. Dei Consiglieri del Compimento, & Auditori dei Conti. Ord. 6. conf., E determina sopr' alcune importanti occorrenze della Religione, come dar licenza ai Priori, e Bagliui di partir da Conuento. Stat. 31., & Ord. 34. conf. Se si debba concedere, ò nò lo sguardo. Stat. 8. sguard. Se si debba far tregua, ò pace con gl' Infedeli. Stat. 22. prohibit. Se si debbano estrarre dall' Isola Artiglierie &c. Stat. 23. prohibit.

Consiglio compito di stato concede al nuouo eletto Gran Maestro l' Isola di Malta, e Gozzo. Ord. 1. Maestro Si congrega doppo la morte dei Gran Maestri, & i suoi Decreti han forza di Capitolo Generale. Stat. 1. elett.

Consiglio compito di ritentione conchiude le cose, che nel Capitolo Generale sono state proposte, e non risolte. Stat. 14. capit., E determina le cose rimessegli dal Capitolo Generale, ò dai sedeci Capitolanti. Ord. 9. capit.

Consiglieri non si ammettono ne Consigli senza il giuramento? *Stat. 3., & Ord. 1. conf.* Il quale s' intende fatto, anco da quelli, che in luogo de sospetti, ò assenti si sorrogano: E basta hauerlo fatto vna volta. *Ord. 2. conf.* Ne si ammettono senza la profession della fede, venendo eletti alla dignità del Gran Croce. *Ord. 1. conf.* E senz' hauere cinque anni di residenza in Conuento, eccetto gl' Alemanni. *Stat. 5. capit.* E non esser debitori del Tesoro. *Stat. 21. Tes.* Consiglieri della Gran Croce deuono entrar ne Consigli pubblici colla Toga, eccetto il Generale delle Galere. *Ord. 3. conf.* Deuono vsar modestia ne Consigli. *Ord. 4. conf.*

Consiglieri del compito deuono esser antiani, e periti degli Statuti, e negotij della Religione, d' età almeno d' anni venticinque compiti, e con cinque anni di residenza, fatta realmente in Conuento, eccetto i Portoghesi, & Alemanni: Nominati dalle lingue, si presentano al Consiglio compito, dal quale vengono confermati. *Ord. 6. conf.* Portano il manto di punta nelle feste, nelle quali lo portano i Signori della Gran Croce. All' Altar maggiore s' accostano prima i Bordonieri, appresso il Maestro di Casa, il Cauallerizzo, e Riceuitore, doppo il Vicecancelliero, appresso l'antiano della lingua d'Inghilterra, e finalmente i Consiglieri giurati del compito. *Conf. 19. Nouembre 1635.*

CONSVETVDINE.

Consuetudine non preuale allo Statuto. *Stat. 19. conf.*

CONTI.

Conti degl' Amministratori dei Beni della Religione si rendono alla Camera. *Ord. 21. Tesor.* Ogn' anno. *Ord. 49. Tesor.* E da Maggio à Maggio. *Conf. 20. Settembre 1642.* Et ogni semestre quelli del Conseruatore, e del Commissario dell' opere. *Ord. 22. Tesor.* Si saldano dal Segretario coll' assistenza di due Auditori. *Ord. 21. 22. Tesor.* Conti delle polizze degli Scriuani delle Galere come si rendono. *Ord. 23. Tesor.*

CON:

Contratti finti, e polizze bianche sotto grauissime pene prohibite ai Fratelli. *Stat. 13. 15. contr.*

CONVENTICOLI.

Conuenticoli sotto quali pene prohibiti ai Fratelli. *Stat. 9. prohibit.*

CONVENTO.

Conuento s' intende esser quello doue sono il Maestro, ò suo Luogotenente, la Chiesa, l' Infermeria, e gli Albergi. *Stat. 2. signif.* Da Conuento non ponno partire i Fratelli senza licenza del Gran Maestro in scritto. *Stat. 11. Maestro, e Stat. 13. prohibit.* Ne i Bagliui, e Priori senza i due terzi de voti del Consiglio compito. *Ord. 34. conf. Moderando lo Stat. 31. conf. Che ricercaua i trè quarti de voti,*

CULTO DIVINO.

Culto Diuino s' incarica ai Fratelli. *Stat. 1. Chief.* Si deue ofseruare nelle Galere colle solite deuotioni. *Ord. 24. Galer.*

CVRATORI.

Cvratori si deputano dal Consiglio ai Fratelli, presi da Infedeli; ò mentecatti; con obligo di render conto ogn' anno alla Camera sotto pena di restare incapaci. *Ord. 29. conf.* Curatori non è necessario ch'abbiano i minori per riscuoter da essi i diritti del Tesoro. *Stat. 19. 51. Tesor.*

DEBITI DEL TESORO, ET ALTRI.

Debitori del Tesoro loro pene sono; Il sequestro de Beni. *Stat. 19. 20. Tesor.* La priuatione de beni, che incorrono non pagando nella conformità dello *Stat. 20. Tesor.* L' incapacità à conseguir Officij, Dignità, Comende, Beneficij, Membri, e Pensioni. *Stat. 24. 25. 26., e Ord. 13. Tesor., e Stat. 43. com.* Et à conferire ad altri. *Stat. 24. Tesor.* Et à votare. *Stat. 21. Tesor.* Non poter partir da Conuento. *Ord. 65. 66. Tesor.* Et è obligato il Fiscale far querela
contro